

Spettabile
BURGO FACTOR SPA
Via A. Cechov, 50/2
20151 MILANO (MI)

.....

CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE
OPERAZIONI DI FACTORING

In allegato Vi trasmettiamo le "Condizioni generali per le future operazioni di factoring" e il "documento di sintesi" che riepiloga le condizioni contrattuali ed economiche pattuite da noi debitamente sottoscritte in data odierna.

Resta inteso che le suddette pattuizioni non costituiscono novazione al rapporto di factoring instaurato in data con la Vostra Società e che le stesse regolano anche le cessioni già effettuate e non esaurite.

Distinti saluti.

REM. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775 830116 - 334285 - Fax 839345
P.IVA 02240470605
Data
.....
Timbro e firma del Cedente

FRONTESPIZIO DELLE CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

(da considerarsi parte integrante delle condizioni generali per le future operazioni di factoring)

Documento di sintesi n. 1 del

Dati del cliente

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccia 16/A
03010 PATRICA (FR)

C.F. 02240470605

Tipo di operazione o servizio

- Factoring pro solvendo

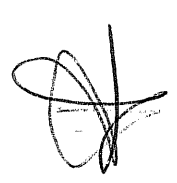
Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Condizioni economiche in vigore

	VOCI	COSTI
Anticipazioni Tasso applicabile con divisore civile 365/366	Tasso indicizzato nominale annuo posticipato	Tasso indicizzato nominale annuo posticipato parametrato all'Euribor a 1 mese media mese precedente rilevabile da "Il Sole 24 Ore", ad oggi pari allo -0,376 % maggiorato di uno spread del 8,00%. Valore finale del tasso 7,624%.- 3,
Liquidazione degli interessi	Periodicità	mensile
Commissioni di gestione	Commissioni di factoring pro solvendo	flat 0,70 %
Altre condizioni e spese	Istruttoria pratica cedente (una tantum)	€ 300,00
	Spese tenuta conto	€ 15,49 mensile
	Spese "handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)	€ 1,55



	VOCI	COSTI
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela trasmesse con strumenti telematici	Nessun costo
	Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla clientela trasmesse con strumenti diversi da quelli telematici	Pari al costo sostenuto per l'invio
Valute applicate alle erogazioni	Bonifici	gg. 3 antecedenti di calendario
Valute applicate su incassi	Bonifici	gg. 1 successivi di calendario

Il cedente dovrà inoltre rimborsare alla Società di factoring gli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

TIMBRO E FIRMA

REM S.p.A.
Via Ferruccio 16/A - 07010 PATRICA (FR)
Tel. 0775 839341 - Fax 839345 - Fax 839346
P. IVA 0210470605
CCIAA n. 138005

Spettabile
BURGO FACTOR SPA
Sede Operativa – Corso G. Cesare 268 – Edif A
10154 TORINO (TO)
Tel.+39 011 201222/011 2055879
Fax +39 011 2673779 - bfactor@burgo.com

CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

DEFINIZIONI

Factor indica la BURGO FACTOR SPA.

Fornitore indica il cliente del Factor, controparte del contratto di factoring;

Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;

b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la Legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e ss. del c.c. negli altri casi ed, in particolare, nel caso dei crediti sub b);

Corrispettivo della cessione indica il valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme di cui all'art. 4;

Compensi indica quanto dovuto dal Fornitore al Factor per le prestazioni di cui agli artt. 1, 8, 9 e 10;

Plafond indica l'importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto.

Reclamo indica ogni atto con cui il Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Società di factoring un suo comportamento o un'omissione.

Cessione dei Crediti in Massa (CIM) indica la cessione dei crediti in massa presenti e futuri, vantati nei confronti di un singolo Debitore, per un periodo determinato di tempo indicato nel documento stesso.

Art. 1- Oggetto - Con la presente vengono disciplinate le future cessioni al Factor dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Debitori ceduti, nonché l'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:

a) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;

b) i solleciti di pagamento e l'incasso dei crediti ceduti al Factor;

c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori.

Inoltre, a richiesta del Fornitore, il Factor potrà effettuare l'eventuale valutazione di potenziali Debitori italiani ed esteri, o fornire altre prestazioni di carattere amministrativo o legale, quali il recupero, anche giudiziale, di crediti impagati. Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel c.d. Documento di sintesi che costituisce frontespizio delle presenti condizioni generali facendone, quindi, parte integrante, nonché negli eventuali successivi Documenti di sintesi.

Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito - Il Fornitore proporrà al Factor la cessione di tutti i propri crediti presenti e futuri che vanta e/o vanterà, nei confronti di ogni Debitore specificamente accettato dal Factor tramite la sottoscrizione della CIM. Il Fornitore potrà, altresì, concordare specificamente di cedere al Factor, di volta in volta, singoli crediti. L'accettazione da parte del Factor delle cessioni dei crediti ha luogo mediante comunicazione trasmessa al Fornitore ovvero mediante il pagamento anticipato, in tutto od in parte, del corrispettivo. Salvo diversi accordi, ogni cessione di Crediti in Massa e/o singola dovrà essere comunicata al Debitore a spese del Fornitore, nelle forme indicate dal Factor. Per le cessioni di Crediti in Massa il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione,



copia della fattura relativa al credito ceduto, con dichiarazione di conformità all'originale inviato al Debitore. Le singole cessioni dovranno essere sempre corredate da copie delle relative fatture con dichiarazione di conformità all'originale inviato al Debitore. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione, con dichiarazione scritta di conformità all'originale e di completezza della documentazione trasmessa. Tutte le fatture di cui ai crediti ceduti dovranno recare la seguente clausola: "Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, deve essere effettuato esclusivamente a favore della BURGO FACTOR SPA, cessionaria del relativo credito, alla quale dovrà anche essere data immediata notizia di eventuali reclami sulla fornitura" (o altra clausola che fosse comunicata dal Factor), salvo diversi accordi scritti con il Factor. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ad eccezione di eventuali interessi moratori, fatte salve diverse disposizioni di legge. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicherà, nei confronti del Fornitore e dei terzi, la disciplina vigente in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti, norme che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare.

Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti - Il Fornitore garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza;
- b) che i crediti futuri ceduti tramite CIM sorgeranno da contratti già stipulati al momento della cessione o che saranno stipulati entro il periodo di tempo indicato nella CIM stessa (ove non espressamente indicato si intenderà un periodo pari a ventiquattro mesi dalla cessione);
- c) che l'importo dei crediti ceduti è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti e di servizi effettivamente resi;
- d) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
- e) che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) che, all'atto della cessione, sia dei Crediti in Massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno, privilegi, né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- g) che, all'atto della cessione, sia dei Crediti in Massa che di singoli crediti, i Debitori non sono in stato di liquidazione né hanno subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere né sono sottoposti a procedura dovuta ad insolvenza né istanza per tale procedura è pendente;
- h) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 della presente.

Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito - Il Factor dovrà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito e comunque nel termine di cui all'art. 15 nel caso di assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi, in tutto od in parte, la corresponsione.

Sezione II- OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 5 - Informazione - Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e, possibilmente, quello previsto negli esercizi successivi, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di Factoring occasionali e/o continuativi. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di Factoring. Quanto precede per mettere il Factor in grado anche di concordare con il Fornitore i Debitori che saranno ceduti.

Art. 6 - Rapporti con i Debitori - Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai Debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo che il Factor consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor. Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l'incasso da parte del Factor, salvo sempre il diritto del Factor di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta al Factor. Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 7 - Collaborazione - Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di Factoring, nonché sottoscrivere ogni documento, nella forma indicata dal Factor, che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistano, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 8 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti - Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d'uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Il Factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle attività di gestione.

Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo - Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi, nella misura determinata in separati accordi, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita. Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese. Il Factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del II° comma dell'art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile. Ad avvenuto pagamento da parte del Fornitore di tutto quanto dovuto, il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti, salvo che il Fornitore chiedi al Factor di esperire, a spese di esso Fornitore, le azioni

necessarie al recupero del credito. Fino a tale momento il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il pagamento di tutto quanto dovutogli e potrà intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. In particolare, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor potrà stipulare transazioni con il Debitore. Ogni spesa sostenuta dal Factor sarà a carico del Fornitore. Il Factor avrà altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente, dalle cessioni dei crediti, dandone comunicazione al Fornitore qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 o altrimenti date, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni; una volta presosi atto senza eccezioni da parte del Fornitore del recesso e restituito al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi convenzionali sino alla data di restituzione e spese, il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti; fino a tale momento il Factor avrà le facoltà tutte di cui al precedente comma.

Art. 10 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor - Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare, in tutto od in parte, alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, e ciò assumendo il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella sezione "Disciplina dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento".

Sezione IV DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO

Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento - Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere, in tutto od in parte, il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del singolo credito dallo stesso Factor accettato con assunzione del rischio di mancato pagamento o del Plafond accordato e le ulteriori condizioni. Nei limiti dell'importo così accettato del singolo credito o del Plafond accordato il Factor assumerà il rischio di mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale, salvo quanto previsto al successivo art. 14, restando espressamente esclusi:

- quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardo pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 12.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione del rischio di mancato pagamento quei casi in cui l'insolvenza del Debitore sia dovuta al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive. L'assunzione del rischio di mancato pagamento tramite la concessione di un Plafond in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso. I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in merito alla rotatività del Plafond.

Art. 12 - Caratteristiche del Plafond - La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

- le relative fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond;
- i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio di mancato pagamento;
- le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor

di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Il Plafond sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti esaurito, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere ed inclusi nel Plafond renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non inclusi nel Plafond vi entreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della relativa fattura a partire dalla più vecchia.

Art. 13 - Revoca e riduzione del Plafond - È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il Plafond concesso dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. La revoca di Plafond fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di Plafond non esaurito non impedirà, peraltro, l'accoglimento nel Plafond medesimo, di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo residuo alla data di efficacia del provvedimento, sempreché tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 12 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per entrare nel Plafond, si considereranno accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli comunicati al Factor sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti entrati nel Plafond alla data della revoca. In difetto, il Plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore ed alle eventuali note di debito emesse dal Debitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti per i quali (o per la parte dei quali) il Factor abbia assunto il rischio del mancato pagamento, e ciò ai soli fini dei rapporti tra Fornitore e Factor. In caso di riduzione di Plafond esaurito, la sua rotatività, nei nuovi limiti stabiliti, è regolata come indicato al precedente art. 12 ultimo comma, subordinatamente al pagamento, per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione, di crediti di cui il Factor ha assunto il rischio di mancato pagamento.

Art. 14 - Condizioni dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento - L'assunzione del rischio di mancato pagamento, sia in caso di singolo credito che in caso di Plafond, è condizionata a che:

- a) il Fornitore non si renda inadempiente agli obblighi posti a suo carico con la presente;
- b) sussistano le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 (Sez. Disciplina della cessione);
- c) il Debitore non adduca a motivo del mancato pagamento:
 - . inadempienze contrattuali del Fornitore;
 - . contestazioni sulle forniture;
 - . compensazioni con crediti vantanti nei confronti del Fornitore.
- d) ricorrano le condizioni tutte pattuite con il Fornitore (ad esempio: scadenza del pagamento non oltre un certo periodo dalla data delle fatture, modalità di pagamento ecc.) e l'accettazione della cessione dei crediti da parte del Debitore ceduto pervenga al Factor entro il termine di scadenza del pagamento delle singole fatture. In particolare in caso di Plafond, qualora non sussistano le garanzie di cui all'art. 3 (Sez. Disciplina della cessione) e/o le condizioni di cui al precedente punto d) e/o il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento quanto previsto al precedente punto c), i relativi crediti si considereranno come mai entrati nel Plafond, mentre in ogni altro caso il Plafond si riterrà come mai concesso; in ogni caso il Fornitore è obbligato, su richiesta del Factor, a restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese.

Art. 15 - Pagamento del corrispettivo - Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal Factor dovuto al Fornitore nei limiti delle condizioni pattuite e/o del Plafond concesso sul Debitore

decorso 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza dei crediti ceduti, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del Debitore prima del decorso del suddetto termine. Nel calcolo dei 210 gg. di cui sopra non sarà compreso il periodo di durata di una eventuale procedura di Amministrazione Controllata del Debitore. Il Factor potrà anticipare, in tutto od in parte, il versamento del corrispettivo pattuito, come previsto nella Sezione "Prestazioni del Factor". Ogni versamento anticipato del corrispettivo deve intendersi riferito in primo luogo alla parte del credito singolo o dei crediti entrati nel Plafond per la quale il Factor abbia assunto il rischio di mancato pagamento.

Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 - Contabilizzazione - Tutte le partite che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di Factoring saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti. Con riferimento a quanto previsto all'art. 4, all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore in apposito conto di evidenza denominato "conto cessioni".

Ad avvenuto incasso dei crediti ceduti oppure, in caso di cessione con assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, nei limiti ed entro il termine indicati nell'art. 15, gli importi dovuti dal Factor al Fornitore verranno registrati a credito sul conto denominato "conto liquidazioni".

Su detto conto verranno altresì registrati gli eventuali pagamenti anticipati di quote di corrispettivi.

Analogamente - fermo restando la facoltà del Factor di richiederne l'immediato pagamento - verranno contabilizzati gli interessi su detti eventuali pagamenti anticipati così come qualsiasi somma dovuta dal Fornitore al Factor. Il Factor potrà inviare periodicamente al Fornitore i relativi estratti conto che, in tal caso, si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione; questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor invii al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Art. 17 - Compensazione volontaria e divieto di cessione - Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantanti nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi dovuti al Factor, nonché i crediti verso il Fornitore non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi, d'ordine del Fornitore nonché eventuali interessi maturati. In particolare gli interessi maturati nella misura delle condizioni concordate potranno essere compensati dal Factor con il primo pagamento ricevuto dal Debitore ovvero con le anticipazioni dei Corrispettivi che verranno effettuati in favore del Cliente. Salva specifica autorizzazione del Factor, è espressamente fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi eventuali crediti da lui vantati nei confronti del Factor derivanti dalle presenti condizioni generali.

Art. 18 - Diritto di incassare ed agire - Il Factor ha il diritto di girare per l'incasso le rimesse del Debitore a nome del Fornitore e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del Fornitore, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce.

Art. 19- Comunicazioni Periodiche e Modifiche Contrattuali - Il Factor potrà inviare delle comunicazioni periodiche al domicilio del Fornitore mediante invio di apposito prospetto riepilogativo - Documento di Sintesi - delle condizioni effettivamente praticate, con l'evidenza in caso di variazioni rispetto al precedente Documento di Sintesi, delle condizioni modificate. Tali comunicazioni potranno essere inviate al Fornitore anche mediante invio di lettera semplice o messaggi di posta elettronica agli indirizzi definiti dal Fornitore. Il Fornitore può richiedere le variazioni delle tecniche di invio delle comunicazioni dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al Factor.

Il Factor potrà proporre delle modifiche alle presenti Condizioni generali nonché alle relative condizioni economiche dandone specifica comunicazione al Fornitore che avrà la facoltà di accettarle nel termine di 15 (quindici) giorni. In caso di mancata accettazione, il Factor si riserva la facoltà di recedere.

Art. 20- Durata - Recesso - Il contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere senza spesa e senza penalità, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Art. 21 - Risoluzione - Il contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del CC., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o telefax, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3, 5, 6, 7, 9 della presente. Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore ivi compresa l'Amministrazione Controllata.

Art. 22 - Effetti dello scioglimento e chiusura definitiva del conto - Il Fornitore dovrà restituire al Factor i corrispettivi anticipati ricevuti sui crediti ceduti e corrispondere gli interessi convenzionali sino alla data del pagamento e quant'altro dovuto. Per quanto concerne il computo degli interessi, il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita. Per chiusura definitiva del conto deve intendersi la prima chiusura periodica infrannuale successiva al verificarsi di una delle cause di scioglimento contrattualmente previste. Ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto il Fornitore potrà disporre dei crediti di cui il Factor restituirà i documenti. Fino a tale momento il Factor avrà le facoltà di cui al penultimo comma dell'art. 9.

Art. 23 - Registrazione - Le spese per l'eventuale registrazione della presente, delle successive cessioni di credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 24 - Legge applicabile, Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro convenzionale - Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla Legge italiana. In caso di controversia il Fornitore potrà inviare all'Ufficio Reclami della Burgo Factor SpA - C.so Giulio Cesare 268 - 10154 Torino (TO) tramite raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo reclami.bfactor@burgo.com le proprie lagnanze, cui il Factor SpA si impegna a rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Fornitore e la Burgo Factor dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il Foro di Torino sarà competente in via esclusiva in relazione ad ogni controversia scaturente dal presente Contratto o correlata ad esso in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione del presente Contratto, e delle relative cessioni di credito.

Art. 25 - Elezione di domicilio - A tutti gli effetti della presente eleggiamo domicilio, anche per i nostri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo sotto indicato o, in mancanza, presso la propria sede legale.

Domicilio eletto - Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)

Art. 26 - Informativa e consenso - Ai sensi del Dlg 30.06.2003 n.196, il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di factoring, ivi compresi quelli relativi ai Debitori ceduti, saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti, al fine degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Fornitore dovesse trovarsi quale debitore ceduto e/o garante nei confronti del Factor. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, in particolare autorità di vigilanza e terzi di cui eventualmente il Factor potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato dei diritti di cui all'art. 7 della normativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e, in particolare, del diritto di ottenere conoscenza dell'esistenza dei



dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi trattamenti, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.

Luogo PATRICA data 14.02.2017

TIMBRO FIRMA ED INDIRIZZO
Via Ferruccio 18/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0776.839345 - 834285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: art. 3 lett. h): assunzione della garanzia della solvenza del Debitore; art. 5: informazione; art. 6: rapporti con i Debitori; art. 7: collaborazione; art. 9: pagamento anticipato del corrispettivo; - deroga all'art. 1267 C.C.; art. 14: condizioni dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento; art. 16: Contabilizzazione e accettazione tacita degli estratti conto; art. 17: compensazione volontaria e divieto di cessione; art.18: diritto ad agire ed incassare; art. 19: Comunicazioni periodiche e modifiche contrattuali; art. 21: risoluzione; art. 22: effetti dello scioglimento; art. 23: registrazione; art. 24: legge applicabile, procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro convenzionale; art. 25: elezione di domicilio, art.26: Informativa e consenso

Luogo PATRICA data 14.02.2017

TIMBRO E FIRMA

RED S.r.l.
Via Ferruccio 18/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0776.839345 - 834285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Dichiariamo che il Factor ci ha fornito le informazioni pre contrattuali prescritte, mettendoci a disposizione il foglio informativo nonché il documento che riporta i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), rilevati ed applicabili per il trimestre in corso. Dichiariamo inoltre di NON aver richiesto copia dello schema di contratto e documento di sintesi prima della conclusione del contratto stesso.

Data

14.02.2017

TIMBRO E FIRMA

RED S.r.l.
Via Ferruccio 18/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0776.839345 - 834285 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002